

## Manutenzione del verde

L'attività individuata dal codice Ateco 81.3 consiste nella realizzazione, cura e manutenzione di parchi e giardini per abitazioni private e pubbliche, edifici pubblici e privati e terreni comunali.

### Requisiti

L'art. 12 della legge 154 del 28/7/2016 prevede che l'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi possa essere esercitata in alternativa:

a) dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori, di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 214 operante presso il Servizio fitosanitario nazionale;

b) da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al Registro Imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze (corso di formazione o titoli specificati nel punto 3 della Delibera della Giunta R.E.R. n. 444 del 26 marzo 2018). Per informazioni sui corsi regionali:

<http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/formazione-regolamentata/approfondimenti/profili-regolamentati/profili/manutentore-del-verde>

Sono esonerate dall'obbligo del percorso formativo le imprese iscritte al Registro Imprese per tale attività che abbiano maturato un'esperienza lavorativa biennale a partire dalla data del 22/02/2018 (data di stipula dell'Accordo n. 50 del 22.2.2018 sullo standard professionale e formativo per la manutenzione del verde).

L'impresa per esercitare l'attività deve designare un preposto/responsabile tecnico in possesso, in alternativa, del requisito dell'iscrizione al R.U.P. o di un attestato di idoneità rilasciato dalla Regione.

Si riconoscono valide le qualifiche professionali regionali di "Operatore del verde" e di "Giardiniere" di cui alla deliberazione Giunta R.E.R. n. 1372/2012, ai fini dell'esercizio dell'attività.

I requisiti prescritti dalla legge per l'esercizio dell'attività sono verificati dall'ufficio Registro Imprese al momento della denuncia di inizio attività.

Le imprese già iscritte nel Registro Imprese ed esercenti tale attività al 25 agosto 2016, data di entrata in vigore della legge 154/2016, sono tenute a comunicare al Registro Imprese il preposto responsabile tecnico in possesso dei requisiti di cui sopra, con riferimento a quanto disposto all'art. 7 del citato accordo in conferenza Stato-Regioni. Qualora il preposto non sia il titolare o legale rappresentante dell'impresa dovrà essere comprovato il rapporto di immedesimazione del preposto con l'impresa (ad esempio dipendente, collaboratore familiare, socio ecc.).

## **Adempimenti**

### **Camera di Commercio – Registro Imprese**

Le imprese sono tenute a presentare - esclusivamente per via telematica con la modalità della "Comunicazione Unica" - la pratica di inizio attività e designazione del preposto responsabile tecnico in possesso dei requisiti previsti dalla normativa sopra citata.

Al modello deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva pubblicata sul sito all'indirizzo:

<https://www.mo.camcom.it/registro-imprese/attivita-regolamentate/manutenzione-del-verde>

### **Riferimenti normativi:**

Legge 28/7/2016 n. 154 “Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale”.

Accordo n. 50 del 22.2.2018 ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 28.8.1997 n. 281 sullo “Standard professionale e formativo per la manutenzione del verde”.

Delibera della Giunta regionale Emilia Romagna n. 444 del 26 marzo 2018 “Disposizioni per la formazione del manutentore del verde.” Recepimento accordo Stato regioni province del 22.2.2018.

Scheda aggiornata il 04/03/2020